


Certificazione SOA e Bonus edilizi

Commissione di Studio Bonus Fiscale 110% O.D.C.E.C, Pescara

Premesse

SOA : Società Organismo di Attestazione



Certificazione SOA



La certificazione SOA è un'attestazione che abilita le imprese a partecipare a gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro e viene rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC e attesta che l'impresa è in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali l'idoneità professionale, un'adeguata capacità economica e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e professionali.



È obbligatoria ANCHE per i lavori di importo superiore ad euro 516.000,00 negli appalti privati interessati dai bonus edilizi.

Normativa SOA negli interventi appalti privati con agevolazioni fiscali

Articolo 10-bis del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 convertito in L. 20 maggio 2022, n. 51

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

L'articolo 10-bis in breve

I lavori superiori a 516.000,00 euro devono essere affidati a:	Le disposizioni NON si applicano a:
Imprese o imprese subappaltatrici, che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (o di subappalto) sono in possesso della certificazione SOA.	Ai lavori in Corso di esecuzione al 21/5/2022 Ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa anteriore al 21/05/2022
Imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (o imprese subappaltatrici al momento del contratto di subappalto) abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione SOA.	

Precisazioni sull'articolo 10-bis

- La novella legislativa fin da subito, a causa delle diverse graduazioni delle date di decorrenza (1° gennaio 2023 e 1° luglio 2023), e la data di entrata in vigore della stessa (21/05/2022) ha creato incertezze e dubbi interpretativi sulla corretta applicazione della norma transitoria; successivamente il legislatore ha pubblicato (*tardivamente*) una norma di interpretazione autentica (art. 2-ter co. 1 lett. d) del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 inserito dalla legge di conversione del 11 aprile 2023 n. 38)² e successivamente l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 10/E del 20 aprile 2023.
- Si precisa che, per quanto riguarda la data certa, non è sufficiente un'autocertificazione del committente o dell'impresa, né un contratto firmato digitalmente dalle parti (la firma digitale non garantisce la data certa); la data certa può essere dimostrata con la registrazione del contratto, con una pec nella quale è stata allegata la scansione del contratto, con la marca temporale, e pertanto ricorre la certezza della data, sensi dell'art. 2704 del codice civile, solo quando si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'antiorità della formazione del documento.
- Alla luce delle norme e della circolare sopra richiamate, le SOA (o sottoscrizione dei contratti finalizzati al rilascio di tale certificazione), ed i contratti di appalto, devono rispettare i requisiti temporali della tabella seguente; la mancanza di tali requisiti comporta la perdita degli incentivi fiscali in tutte le sue modalità di utilizzo (detrazione, sconto in fattura, cessione del credito).

2 - d) l'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:

1) *per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, e' sufficiente che la condizione di essere in possesso dell'occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10- bis oppure di documentare al committente o all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;*

2) *il limite di 516.000 euro di cui all'alea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10-bis e' calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;*


3) *le disposizioni del predetto articolo 10-bis, essendo riferite alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unita' immobiliari.*

Lo slalom delle date: quadro temporale del riconoscimento degli incentivi fiscali

	Data stipula dei contratti	“Condizioni SOA”
A	Lavori in corso di esecuzione al 21.5.2022 o i contratti di appalto o subappalto stipulati prima del 21.5.2022 (aventi data certa). c.d. Clausola di salvaguardia	Non necessaria (la certificazione SOA non occorre né per le spese sostenute fino al 31.12.2022, né per le spese sostenute successivamente, incluse quelle a decorrere dall'1.7.2023)
B	Contratti di appalto o subappalto stipulati dal 21.5.2022 al 31.12.2022 c.d. Periodo transitorio	- <u>Spese sostenute fino al 31.12.2022:</u> non necessario il possesso della SOA o del contratto finalizzato al rilascio della SOA; - <u>Spese sostenute dall'1.1.2023 al 30.6.2023:</u> necessario il possesso SOA oppure un contratto finalizzato al rilascio della SOA* (N.B. entrambi antecedenti al 01/01/2023, anche se successivi alla data di sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto – Faq. AdE n. 17 del 17/02/2023, poi assorbita nell’ art. 2-ter co. 1 lett. d) punto 1 del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 convertito in Legge 11 aprile 2023 n. 38); - <u>Spese sostenute dall'1.7.2023:</u> la SOA deve essere già acquisita.
C	Contratti di appalto o subappalto stipulati dall'1.1.2023 al 30.6.2023	- <u>Spese sostenute dall'1.1.2023 al 30.6.2023:</u> possesso della SOA o del contratto finalizzato al rilascio della SOA* al momento della stipula del contratto di appalto o subappalto; - <u>Spese sostenute dall'1.7.2023:</u> la SOA deve essere già acquisita.
D	Contratti stipulati dall'1.7.2023	-Possesso SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto.

*Nel caso in cui l'impresa, dopo aver sottoscritto il contratto finalizzato al rilascio della SOA, non ottenga la certificazione SOA, le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 sono fiscalmente agevolabili (ultimo periodo del paragrafo 2 della Circolare 10/E del 20 aprile 2023). Pertanto, se entro il 1° luglio 2023 l'impresa non ottiene la SOA le spese successive non sono detraibili; l'unico rimedio è la sostituzione dell'impresa esecutrice, oppure il pagamento o l'emissione della fattura con sconto, entro il 30 giugno 2023, di tutti i lavori ancora da realizzare, (comportamento da non consigliare).

Ambito di applicazione



Cosa è escluso dalla normativa:

Considerato che le “condizioni Soa” si riferiscono alle spese sostenute per lavori sono escluse da tale normativa, i bonus fiscali i cui contratti sottostanti non sono riconducibili ad un contratto di appalto, ma ad un diverso contratto (compravendita):

1. Bonus SISMA acquisiti
2. Bonus acquisiti unità immobiliari ristrutturate 25%

Devono ritenersi esclusi anche i contratti di appalto relativi al “bonus facciate” in quanto gli incentivi fiscali per tali interventi sono spirati il 31/12/2022; pertanto un contratto stipulato e “spesato al 60%” nel periodo 21/05/2022 - 31/12/2022, le cui lavorazioni si sono protratte nel 2023 non dovrebbe rientrare nelle “condizioni SOA” in quanto ricorrono le condizioni di cui al punto B, prima alinea, della tabella presentata a pagina 7 [Lo slalom delle date].

Il valore soglia di 516.000,00 euro

- Prima della circolare 10/E 2023, non era chiaro se tale soglia era da considerarsi al netto o al lordo dell'Iva; la circolare (paragrafo 1.3) ha chiarito, mutuando l'articolo del 35 comma 4 del codice dei contratti pubblici, che tale importo è da intendersi al netto dell'Iva.
- Inoltre con l'interpretazione autentica dell'articolo 2 ter, comma 1 lettera d) del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 inserito dalla legge di conversione del 11 aprile 2023 n. 38, è stato chiarito che il limite dei 516.000,00 euro è calcolato avendo riguardo a ciascun contratto di appalto o subappalto (e non all'importo complessivo dell'intervento). Tale "spacchettamento" del valore soglia si contrappone ad altre interpretazioni (più restrittive) in presenza di cantieri affidati a imprese; infatti con riferimento all'obbligo di indicare nel contratto di appalto il CCNL per gli interventi superiori a 70.000,00 euro, l'Agenzia delle Entrate aveva affermato che tale soglia riguardava l'intervento complessivo e non il singolo appalto o subappalto. A medesime conclusioni l'Agenzia delle Entrate stabiliva che negli interventi di edilizia non libera di importo superiore a 10.000,00 euro, la soglia doveva essere calcolata tenendo conto dell'intervento nel suo complesso e non del singolo contratto di appalto/subappalto.

Normativa di riferimento e validità



La certificazione SOA ad oggi (maggio 2023) è regolamentata dall'art. 84 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). E' necessario evidenziare che la normativa dei Contratti pubblici è stata novellata recentemente dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 le cui disposizioni acquistano efficacia dal 1 luglio 2023 ed è previsto anche un periodo transitorio di coesistenza dei due decreti che terminerà il 1 gennaio 2024; il nuovo decreto regola le attestazioni SOA all'articolo 100.



La certificazione vale 5 anni (previa conferma di validità al terzo anno).

Elementi essenziali della SOA per il visto di conformità

Su ciascuna attestazione prelevabile dal sito <https://servizi.anticorruzione.it/RicercaAttestazioniWebApp/> sono indicati, per quanto rileva ai fini dell'apposizione del visto di conformità i seguenti dati:

- elementi identificativi dell'impresa;
- rappresentanti legali e direttori tecnici;
- categorie dei lavori generali (da OG1 a OG13) e specializzate (da OS1a OS35) e le classifiche di importo (dalla I, alla VIII) di qualificazione;
- data scadenza validità triennale;
- data scadenza validità quinquennale.

Categoria e classificazione degli importi SOA

Categorie di opere n. 52

Categorie di opere generali n.13

OG1 Edifici civili e industriali; **OG2** Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela; **OG3** Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane; **OG4** Opere d'arte nel sottosuolo; **OG5** Dighe; **OG6** Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione; **OG7** Opere marittime e lavori di dragaggio; **OG8** Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica; **OG9** Impianti per la produzione di energia elettrica; **OG10** Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione; **OG11** Impianti tecnologici; **OG12** Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; **OG13** Opere di ingegneria naturalistica

Categorie di opere speciali n. 39

OS 1 Lavori in terra ; **OS 2-A** Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico ; **OS 2-B** Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario ; **OS 3** Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie ; **OS 4** Impianti elettromeccanici trasportatori ; **OS 5** Impianti pneumatici e antintrusione ; **OS 6** Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi ; **OS 7** Finiture di opere generali di natura edile e tecnica ; **OS 8** Opere di impermeabilizzazione ; **OS 9** Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico ; **OS 10** Segnaletica stradale non luminosa ; **OS 11** Apparecchiature strutturali speciali ; **OS 12-A** Barriere stradali di sicurezza ; **OS 12-B** Barriere paramassi, fermaneve e simili ; **OS 13** Strutture prefabbricate in cemento armato ; **OS 14** Impianti di smaltimento e recupero rifiuti ; **OS 15** Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali ; **OS 16** Impianti per centrali produzione energia elettrica ; **OS 17** Linee telefoniche ed impianti di telefonia ; **OS 18-A** Componenti strutturali in acciaio ; **OS 18-B** Componenti per facciate continue ; **OS 19** Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento ; **OS 20-A** Rilevamenti topografici ; **OS 20-B** Indagini geognostiche ; **OS 21** Opere strutturali speciali ; **OS 22** Impianti di potabilizzazione e depurazione ; **OS 23** Demolizione di opere ; **OS 24** Verde e arredo urbano ; **OS 25** Scavi archeologici ; **OS 26** Pavimentazioni e sovrastrutture speciali ; **OS 27** Impianti per la trazione elettrica ; **OS 28** Impianti termici e di condizionamento; **OS 29** Armamento ferroviario ; **OS 30** Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi ; **OS 31** Impianti per la mobilità sospesa ; **OS 32** Strutture in legno ; **OS 33** Coperture speciali ; **OS 34** Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità ; **OS 35** Interventi a basso impatto ambienta

Classificazione degli importi

I	II	III	III bis	IV	IV bis	V	VI	VII	VIII
fino a euro 258.000	fino a euro 516.000	fino a euro 1.033.000	fino a euro 1.500.000	fino a euro 2.582.000	fino a euro 3.500.000	fino a euro 5.165.000	fino a euro 10.329.000	fino a euro 15.494.000	oltre euro 15.494.000

La norma e le interpretazioni dell'agenzia delle entrate trascurano di approfondire la categoria e la classificazione dell'impresa rispetto al valore dell'appalto. Ad esempio un'impresa con attestato SOA con categoria I (fino a 258.000,00 euro) può sottoscrivere un appalto di 600.000,00 euro ?

In risposta a tali dubbi la Commissione di monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori pubblici (documento 1.03.2023, n. 1) è pervenuta alle seguenti conclusioni:

«Essendo questa la ratio e la finalità della norma, per ciò che riguarda la necessità di individuare la “occorrente” qualificazione SOA ai sensi dell’articolo 10bis, è possibile rifarsi ad una linea di principio utilizzata anche dall’ANAC seppur con riferimento agli appalti pubblici inferiori a 150.000 euro (v. Deliberazione n. 681/2019, che richiama Parere di precontenzioso n. 35 del 26 febbraio 2014, e, soprattutto, Deliberazione n. 165 Adunanza del 11/06/2003). Secondo tale tesi, ai fini della qualificazione dell’impresa, non è necessaria un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione. Da tale linea interpretativa discende che possono essere considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi, nel senso richiesto dalla norma, le seguenti categorie SOA:

- OG1 (Edifici civili e industriali)
- OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)
- OG11 (impianti tecnologici)
- OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)
- OS21 (Opere strutturali speciali)
- OS28 (impianti termici e di condizionamento)

Inoltre, sempre in coerenza con il fine della norma e con il principio della non necessaria corrispondenza tecnica, non sarà necessario l’esatto possesso di un attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta in un appalto pubblico, ma può essere ritenuto sufficiente il possesso della prima classifica.»

General contractor (non edile)

Restano aperti altre situazioni, come ad esempio quello del “general contractor non edile” che si limita ad effettuare mera attività di coordinamento (cfr. nota ANAC del 1.03.2023), in quanto certamente sprovvisti della “occorrente qualificazione” SOA, né possono sperare di ottenerne agevolmente il rilascio. Ovviamente, quanto precede vale solo nella misura in cui il rapporto contrattuale tra il committente-beneficiario e il “general contractor non edile” venga configurato come contratto di appalto, con facoltà di subappalto dei lavori a imprese edili. Se il rapporto invece tra il beneficiario e il “general contractor non edile” viene invece configurato come mandato (con o senza rappresentanza) al “general contractor non edile” a stipulare con terzi, per conto del beneficiario, i vari contratti di appalto e di altra natura necessari al fine della esecuzione dei lavori edili e delle ulteriori prestazioni funzionali alla possibilità di beneficiare dei bonus edilizi, viene da sé che, non configurandosi quale appalto il rapporto contrattuale tra beneficiario e “general contractor non edile”, quest’ultimo rimarrà escluso dall’obbligo di “occorrente qualificazione” SOA, perché l’art. 10-bis del DL 21/2022 è molto preciso nel perimetrare l’ambito di applicazione della norma ai contratti di appalto e di subappalto (l’obbligo di “occorrente qualificazione” SOA riguarderà in questo caso solo le imprese edili che stipuleranno il contratto di appalto, promosso dal “general contractor non edile” per conto del beneficiario-mandante, nonché dalle eventuali imprese edili subappaltatrici). Naturalmente, qualora il rapporto tra il beneficiario e il “general contractor non edile” venga configurato come mandato (con o senza rappresentanza), tutti i “ricarichi” applicati dal “general contractor non edile” al beneficiario, rispetto ai costi addebitati dalle imprese edili appaltatrici e subappaltatrici, costituiranno oneri non detraibili per il beneficiario, in quanto non già spese sostenute per l’appalto dei lavori edili a un “general contractor edile appaltatore”, bensì spese sostenute per l’attività di coordinamento organizzativo da parte di un “general contractor non edile mandatario”. Ed è d’altro canto innegabile che, giusta o sbagliata, gradita o sgradita, la finalità della norma sia in larga parte proprio questa: “costringere” i “general contractor non edili” a configurare il loro rapporto contrattuale con il beneficiario per quello che è, ossia un mandato con o senza rappresentanza alla stipula dei contratti di appalto per i lavori edili (oltre che degli altri contratti necessari ai fini della fruibilità dei bonus edilizi sulle relative spese), piuttosto che attribuirgli una forma di “appalto di lavori edili con facoltà di subappalto”, finalizzata essenzialmente a rendere detraibili, assieme alle spese sostenute per i lavori edili, anche le spese sostenute per l’attività non edile del general contractor. Sta dunque al “general contractor non edile” decidere come impostare, per i contratti stipulati a partire dal 21 maggio 2022, il rapporto contrattuale con i clienti interessati all’esecuzione di lavori edili con maturazione dei relativi bonus edilizi:

- possono continuare a configurarli come “appalti con facoltà di subappalto”, ma in questo caso, se gli importi superano i 516.000 euro, dovranno dotarsi, senza se e senza ma, di una “occorrente qualificazione” SOA, pena il mancato riconoscimento al beneficiario dei bonus edilizi sull’intero ammontare delle spese sostenute;
- oppure possono configurarli come “mandati (con o senza rappresentanza)” e in questo caso potranno continuare a operare senza “occorrente qualificazione” SOA, fermo restando però che il ricarico praticato dal general contractor, sui costi addebitati dalle imprese edili appaltanti e subappaltanti, uscirà dal novero delle spese detraibili ai fini dei bonus edilizi. (Eutekne.Info – Zanetti, Zeni del 29/06/2022).

Avvalimento

Altro punto controverso riguarda l'avvalimento (art. 89 del D.Lgs. 50/2016), ossia la possibilità per l'impresa di utilizzare tale istituto per effettuare lavori di importo superiore ad euro 516.000,00; l'avvalimento indica la possibilità riconosciuta ad un'azienda (detta ausiliata) di soddisfare alcuni requisiti necessari per la partecipazione alla gara di appalto facendo affidamento sulle risorse di altri operatori economici (detti ausiliari). Senza entrare nel merito della normativa si ritiene che tale istituto non possa essere utilizzato in quanto la normativa che ha imposto il possesso della SOA (DL. 21/2022), richiama espressamente solo l'art. 84 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e non anche l'art. 89.

Buon lavoro a noi tutti

Pescara 17/05/2023